REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

(GU n. 20 del 23-5-2009)

(Pubblicata nel 2º Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita'

1. Finalita' della presente legge e' l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2.

Commissione regionale

- 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalita' stabilite dagli artt. 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2. La Commissione regionale e' composta dai membri di diritto, elencati all'art. 137, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.
- 3. I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Universita' degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.
- 4. La Commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Nessun compenso e' dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.

Art. 3.

Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

- 1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e' in capo alla Regione nei seguenti casi:
- a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro, realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
- e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
- f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a $500\ \text{metri};$
- g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.
- 2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4.
- 3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne' la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Art. 4.

Commissione locale per il paesaggio

- 1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148 comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2. Ogni commissione locale per il paesaggio e' composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
- 3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralita' delle competenze elencate al comma 2.
- 4. Il comune stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
- 5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato e'

rinnovabile per una sola volta.

6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. La delega di funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale.

Art. 6.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 20/1989

- 1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), e' sostituito dal sequente:
- «3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).».

Art. 7.

Norme transitorie e finali

- 1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
- 2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale n. 56/1977 e' demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 4.
- 3. L'espressione dei pareri di cui agli art. 40 e 41-bis della legge regionale n. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- 4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse puo' essere utilizzato, nel rispetto della professionalita' acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.
- 5. In regime di transitorieta' gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.

Art. 8.

Abrogazioni

- 1. Al comma nono dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977 sono soppresse le parole: «; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela specifici beni o parti del territorio».
- 2 Gli artt. 12, 13, 13-bis e 14 della legge regionale n. 20/1989 sono abrogati.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1º dicembre 2008

p. La Presidente BRESSO

Il vice Presidente: PEVERARO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 571:

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Presentato dalla Giunta regionale in data 23 settembre 2008.

Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 26 settembre 2008.

Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 novembre 2008 con relazione di Angelo Auddino.

Approvato in Aula il 25 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli 7 voti contrari e 6 non votanti.